

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MAURO MOCCI - Presidente -  
VINCENZO PICARO - Consigliere -  
DAVIDE DE GIORGIO - Consigliere -  
STEFANO OLIVA - Consigliere -  
FRANCESCO CORTESI - Rel. Consigliere -

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 26/03/2026 – CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n.r.g. 22137/2023, proposto da:

██████████ CLAUDIO, con l'Avv. Alfonso Oliva

*- ricorrente -**contro*

PREFETTURA DI ISERNIA

*- intimata-*

avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 244/2023, depositata il 27 luglio 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal consigliere Francesco Cortesi;



lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Claudio [REDACTED] impugnò davanti al Giudice di pace di Venafro la revoca della patente di guida adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Isernia il 7 ottobre 2017.

Il provvedimento impugnato conseguiva al rilievo del fatto che il [REDACTED] aveva già subito un provvedimento di revoca, divenuto definitivo all'esito del rigetto delle impugnazioni proposte, e il rilascio della nuova patente era avvenuto prima del decorso del termine di due anni previsto dall'art. 219, comma 3-*bis*, c.d.s.

Il Giudice di pace accolse l'impugnazione.

2. Il successivo appello del Prefetto di Isernia fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Tribunale di Isernia rilevò anzitutto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabile la documentazione allegata dalla Prefettura alla memoria di costituzione, perché depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di termine non perentorio.

In relazione alla medesima circostanza, poi, il tribunale osservò che il giudice di pace aveva errato anche nel ritenere tardivo il deposito dopo aver ritenuto inammissibile la produzione effettuata nel termine dalla Prefettura, in quanto quest'ultima si era costituita per via telematica e quindi con modalità non consentita nel giudizio; risultava, infatti, che nel corso della prima udienza l'amministrazione aveva chiesto un termine per regolarizzare la costituzione, con deposito cartaceo della memoria e della documentazione già inoltrate tramite



posta elettronica certificata, e il giudice di pace, accogliendo l'istanza, aveva rinviato la prima udienza.

Infine, e quanto al merito della questione, osservò che l'art. 219, comma 3-*bis*, c.d.s. stabilisce che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca, comminata come sanzione accessoria; aveva dunque errato il giudice di prime cure a far decorrere detto termine dal momento in cui, nel corso del giudizio di opposizione alla prima revoca, questa era stata sospesa dal giudice in via cautelare.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Claudio [REDACTED] sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo denuncia «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 6 del Dlgs 150/2011 comma 8».

Il ricorrente assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la produzione documentale effettuata in primo grado dall'amministrazione, ancorché costituitasi dopo il decimo giorno anteriore all'udienza di trattazione, in violazione della norma invocata.

1.1. Il motivo è infondato.

La decisione del tribunale, sul punto, si è infatti uniformata al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è perentorio, in difetto di espressa previsione; e ciò a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato



dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così, fra le altre, Cass. 25/5/2021, n. 14266; Cass. 13/6/2019, n. 15887).

Il ricorrente non chiarisce quali siano i documenti di cui contesta la tempestiva produzione; pertanto, in difetto di tale indispensabile allegazione, va condiviso il rilievo operato dal tribunale, evidentemente riferito alla documentazione connessa al gravame.

2. Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, comma 6».

Ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la costituzione della prefettura a mezzo di deposito telematico, poiché all'epoca dei fatti non era ancora stata introdotta, per gli uffici del giudice di pace, la normativa tecnica prevista quale condizione necessaria dalla disposizione evocata.

#### 2.1. Il motivo non coglie la *ratio decidendi*.

Il tribunale ha infatti ritenuto ammissibile la costituzione osservando che, dopo il deposito telematico della memoria e dei documenti, l'amministrazione chiese ed ottenne dal giudice di pace un rinvio dell'udienza di trattazione per regolarizzare le produzioni, che furono poi effettuate in forma cartacea.

Il rilievo di tale circostanza, ritenuto decisivo dal giudice *a quo*, non viene scalfito dalla censura, che si impernia sull'inapplicabilità, al caso di specie, dell'invocato art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, in mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità dei servizi informatici dell'Ufficio.

In ogni caso, e come è stato correttamente rilevato dal Pubblico Ministero, la mancata adozione della normativa tecnica vale



unicamente ad escludere l'obbligatorietà della forma telematica per il deposito, non anche a ritenere che quest'ultima fosse inibita, in assenza di un esplicito divieto dell'ordinamento in tal senso (cfr. Cass. 9/6/2022, n. 18609).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 219 c.d.s., censurando la statuizione del tribunale nella parte in cui ha individuato il *dies a quo* del termine biennale, previsto per il rilascio della nuova patente dopo la revoca della precedente, nel momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

3.1. La censura è manifestamente infondata.

Il ricorrente svolge articolate considerazioni inerenti alla vicenda in fatto, caratterizzata dall'adozione di provvedimenti interinali nel corso del giudizio di accertamento della legittimità della prima revoca.

Tali considerazioni non inficiano il rilievo del dato letterale della norma applicabile, la quale, in ossequio al principio espresso dal noto brocardo *in claris non fit intepretatio*, non si presta ad opzioni ermeneutiche diverse da quella che fa decorrere il termine biennale dal momento in cui il primo provvedimento di revoca è divenuto definitivo, o perché non impugnato, o perché si è formato il giudicato sulla pronunzia che ha disatteso la sua impugnazione.

4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullità del provvedimento di revoca «per difetto di motivazione» e perché sottoscritto dal vice Prefetto, «soggetto non legittimato stante il potere esclusivo del Prefetto al riguardo».

4.1. Il motivo è inammissibile.

Nel profilo in cui deduce la sussistenza di una nullità «per difetto di motivazione», infatti, il ricorrente omette qualsiasi specificazione o



richiamo al contenuto dell'atto, dimodoché la censura non soddisfa il requisito di specificità necessario al suo scrutinio.

Nel profilo concernente la sottoscrizione da parte del viceprefetto, poi, il motivo si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'irrogazione di sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento (fra le numerose altre, nel tempo: Cass. 10/7/2024, n. 19690; Cass. 19/2/2014, n. 3904; Cass. 2/2/2005, n. 2085).

Quanto, infine, alla concreta sussistenza di una delega (apposta o *ex lege*), questa Corte ha ulteriormente precisato che grava sull'opponente ad ordinanza-ingiunzione l'onere di provare che tale delega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, questi è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, che non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimane del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass. 21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).

5. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Nulla sulle spese, in assenza di attività difensive da parte dell'ente intimato.



In forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 26 marzo 2026.

Il Presidente

Mauro Mocchi

